

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO E L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ANTEAS – ASSOCIAZIONE NAZIONALE TERZA ETÀ ATTIVA SOLIDALE, PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SOCIALI E DELLA CONSEGNA A DOMICILIO DEI PASTI DELLA MENSA SOCIALE, ANNI 2024 E 2025.

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____ nella sede Municipale di Castelletto Sopra Ticino

TRA

il Comune di Castelletto Sopra Ticino, rappresentato dal Responsabile dell'Area _____ Dott. _____ nato/a _____ il _____

E

L'Associazione di Volontariato ANTEAS – Associazione Nazionale Terza Età Attiva Solidale, iscritta alla Sezione Provinciale del Registro delle Organizzazioni di volontariato con determinazione della Provincia di Novara n. 669 del 15/03/2002, rappresentato dal Presidente, _____ nato/a a _____ il _____.

Premesso:

- Che tra le grandi componenti del Terzo Settore, insieme con il volontariato e le cooperative sociali, l'associazionismo sociale ha acquistato una rinnovata identità con l'approvazione della L.383/2000 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale". La legge completa il quadro normativo sul non profit aggiungendosi a quella sul volontariato e sulla cooperazione sociale.
- Che il Codice del Terzo Settore adottato con il D.lgs. 117/2017 riconosce "il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e della pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo", ne favorisce "l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali" (art. 2 del D.lgs. 117/2017);
- Che l'art. 56, comma 1, d. lgs. n. 117/17 (Codice del terzo settore) stabilisce quanto segue: "Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato (OdV) e le associazioni di promozione sociale (APS), iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.";
- Che le risorse economiche delle associazioni di promozione sociale possono provenire da molteplici fonti quali: quote e contributi degli associati, eredità e donazioni, contributi statali e locali come pure finanziamenti dell'Ue e di organismi internazionali, erogazioni liberali degli associati e dei terzi
- Che l'associazione di Volontariato ANTEAS – Associazione Nazionale Terza Età Attiva Solidale risulta iscritta alla sezione provinciale del Registro delle Organizzazioni di Volontariato con determinazione della Provincia di Novara n. 669 del 15/03/2002, istituito in base alla L. 11/08/1991 n. 266 "Legge -quadro sul volontariato" e il Comune di Castelletto Sopra Ticino intende avvalersi della prestazione dell'Associazione di Volontariato ANTEAS - Associazione Nazionale Terza Età Attiva Solidale di Castelletto Sopra Ticino per il raggiungimento in forma economica e funzionale dei propri scopi istituzionali in materia di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra generalizzate si conviene e si stipula quanto segue:

ART 1 - OGGETTO E FINALITÀ E DURATA

La presente convenzione viene stipulata tra Comune di Castelletto Sopra Ticino (d'ora in avanti denominato Comune) e l'Associazione ANTEAS – Associazione Nazionale Terza Età Attiva Solidale (d'ora in avanti denominata ANTEAS) al fine di svolgere un'azione coordinata a favore dei cittadini castellettesi, ovvero:

1.1 trasporti sociali:

- Trasporto per necessità varie di cittadini castellettesi, seguiti dal Consorzio C.I.S.AS.;
- Trasporto scolastico per i minori disabili;
- Trasporto sociale per terapie e/o visite ed esami specialistici a favore dei cittadini castellettesi;

1.2 Trasporto pasti a domicilio: Mensa Sociale.

La convenzione ha durata biennale per gli anni 2024, 2025, a conclusione del 2024 verrà effettuata una valutazione complessiva per verificarne l'andamento.

ART 2 - TRASPORTO SOCIALE

2.1 RISORSE

ANTEAS mette a disposizione le seguenti risorse:

- 2.1.1 i propri automezzi,
- 2.1.2 i propri volontari, con comprovata esperienza, che si alterneranno nel servizio,
- 2.1.3 un coordinatore per la gestione delle richieste e la conseguente organizzazione dei trasporti.

COMUNE mette a disposizione le seguenti risorse:

- 2.1.4 I dipendenti dell'ufficio comunale, per la trasmissione delle richieste e la verifica del resoconto dei servizi effettuati
- 2.1.5 Risorse finanziarie come precisato nel successivo punto 4.

2.2 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

- 2.2.1 l'Ufficio Servizi Sociali o altro soggetto incaricato comunica con congruo anticipo ad Anteas le informazioni relative al trasporto da effettuare
- 2.2.2 L'associazione Anteas provvede ad effettuare i trasporti indicati all'art.1, con mezzi e volontari propri, e a rendicontare con cadenza semestrale al comune i servizi effettuati e il relativo chilometraggio
- 2.2.3 l'Ufficio Servizi Sociali provvederà alla verifica della rendicontazione e alla liquidazione di quanto spettante.

ART. 3 - MENSA SOCIALE

3.1 RISORSE

ANTEAS provvederà a reperire:

- 3.1.1 I propri automezzi,
- 3.1.2 i propri volontari, con comprovata esperienza, che si alterneranno nel servizio.

COMUNE fornirà:

- 3.1.3 i pasti preparati tramite il servizio mensa,
- 3.1.4 i contenitori per il relativo trasporto,
- 3.1.5 Risorse finanziarie come precisato nel successivo punto 4.

3.2 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

3.2.1 l'Ufficio Servizi Sociali o altro soggetto incaricato comunica ad ANTEAS nominativo e indirizzo degli utenti.

3.2.2 L'associazione Anteas provvede ad effettuare la consegna dei pasti al domicilio degli utenti e il ritiro dei contenitori, nonché a rendicontare con cadenza semestrale al comune i servizi effettuati e il relativo chilometraggio.

3.2.3 l'Ufficio Servizi Sociali provvederà alla verifica della rendicontazione e alla liquidazione di quanto spettante.

ART. 4 ONERI

- 4.1 Gli oneri relativi dalla gestione degli automezzi dell'associazione saranno a carico di ANTEAS.
- 4.2 Il Comune riconoscerà le spese di carburante nei limiti di un quinto del costo della benzina verde per ogni chilometro percorso.
- 4.3 Le spese derivanti dai chilometri percorsi saranno liquidate ogni sei mesi, alla presentazione delle relazioni di cui all'art. 5 punto 5.1.4.
- 4.3. L'onere complessivo annuale a carico del Comune per le prestazioni di cui agli articoli 1.1 e 1.2 è stimato in massimo € 5.000,00.

ART 5 - OBBLIGHI DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

5.1 ANTEAS si impegna:

- 5.1.1 ad assicurare i propri aderenti che prestano l'attività di volontariato contro gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, come previsto dall'art. 4, comma 2 della legge-quadro sul volontariato n. 266/1991 e dal D.M. 14 febbraio 1992 "*Obbligo alle organizzazioni di volontariato ad assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall'esercizio dell'attività medesima*". I massimali assicurativi non dovranno essere inferiori a € 3.000.000,00 per ogni sinistro;
- 5.1.2 a consegnare agli uffici comunali copia della polizza;
- 5.1.3 a provvedere alla formazione e all'aggiornamento dei volontari nei specifici settori di intervento previsti dalla convenzione;
- 5.1.4 a relazionare al Comune semestralmente riguardo ai servizi di trasporto sociale, specificando il tipo e quantità di trasporti effettuati;
- 5.1.5 a garantire espressamente l'assenza di fini di lucro nello svolgimento delle attività oggetto della convenzione, la democraticità della propria struttura organizzativa, l'elettività e gratuità delle cariche associative, nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti;
- 5.1.6 ad assicurare che, nello svolgimento dell'attività di cui alla presente convenzione, metterà in atto tutte le cautele necessarie per garantire il massimo rispetto dei diritti, della dignità e della riservatezza degli utenti e osserverà le norme di legge a tutela della privacy.

5.2 Il Comune potrà effettuare in ogni momento ispezioni e controlli, nonché richiedere relazioni e chiarimenti all'associazione in ordine alle modalità di svolgimento delle attività disciplinate dalla presente convenzione.

ART. 6 - COORDINAMENTO

6.1 L'ANTEAS nomina al proprio interno uno o più coordinatori per i vari ambiti di intervento oggetto della presente convenzione, che dovranno fornire recapiti telefonici tali da poter essere contattati in caso di necessità urgenti.

6.2 Il Comune incarica il Responsabile dell'Area o suo delegato, di verificare il corretto andamento della convenzione.

6.3 Tra il Responsabile del Comune e il/i coordinatore/i dell'ANTEAS avverranno incontri semestrali per la verifica delle attività oggetto della convenzione. In caso di necessità tali incontri potranno essere più frequenti a richiesta di una delle parti.

ART. 7- REGISTRAZIONE

La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 3, della Tariffa Allegato A), Parte Seconda del D.P.R. 131/1986. Le spese contrattuali inerenti e conseguenti alla presente convenzione sono a carico della Anteas Volontariato.

Quanto all'imposta di bollo trova applicazione l'esenzione prevista dall'art. 82, comma 5 del D.lgs 117/2017 per gli enti del terzo settore.

per il Comune
Il Responsabile dell'Area Servizi Sociali

per l'ANTEAS
il Presidente